

### **1. É CHIUSO IL CONFINE IN USCITA DALLA SLOVENIA VERSO L' ITALIA?**

I cittadini italiani e sloveni possono passare da tutti i valichi di confine tra i due Paesi.

### **2. E' CHIUSO IL CONFINE IN ENTRATA DALL'ITALIA VERSO LA SLOVENIA?**

I cittadini italiani e sloveni possono passare da qualsiasi valico di confine.

Ai valichi di confine e ai punti di controllo interni della Repubblica di Slovenia i servizi sanitari possono saltuariamente verificare lo stato di salute delle persone che transitano il confine.

### **3. VI SONO LIMITAZIONI ALL'INGRESSO IN SLOVENIA?**

**Dalle ore 00:01 del 21/10/2020 in Slovenia è in vigore il coprifuoco dalle 21:00 alle 06:00. Multa prevista: da euro 400 a euro 4.000 (si veda domanda 5)**

**Il divieto di transito tra le regioni non si applica ai trasportatori e agli stranieri in transito verso altri Paesi.**

La Slovenia considera tre liste di Paesi a seconda del rischio epidemiologico. Il livello di controllo e le limitazioni all'accesso dipendono dalla lista in cui il Paese di provenienza si trova

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/>

- Lista Verde: le persone con residenza in un Paese in lista verde, e che arrivano da tale Paese, possono entrare in Slovenia senza restrizioni e senza necessità di quarantena;
- Lista Rossa: è obbligatoria la quarantena di 10 giorni per chiunque provenga da un Paese in lista rossa o è ivi residente, fatte salve le eccezioni di cui qui sotto alla domanda 4;
- Lista arancione: include tutti i Paesi in cui vi è un peggioramento delle condizioni epidemiologiche; è obbligatoria la quarantena di 10 giorni per chiunque provenga da un Paese in lista arancione o è ivi residente, fatte salve le eccezioni di cui qui sotto alla domanda 4.

**Dal 29 settembre 2020 l'Italia è inclusa nella lista arancione. Per i residenti in Italia ed in altri Paesi UE – Schengen inseriti in lista arancione le condizioni di accesso al territorio sloveno non cambiano. Pertanto non sussiste alcun obbligo di quarantena né di esibizione di un test negativo al Covid-19 all'ingresso in Slovenia.**

#### **4. QUALI SONO LE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI PROVIENE DAI PAESI IN LISTA ROSSA O ARANCIONE**

Articolo 10 del decreto pubblicato nella G.U. della R.S. n. 130 del 26/09/2020

(1) Alla persona che entra nella R. di Slovenia e ha la residenza in uno dei Paesi che si trovano sulla lista rossa o arancione, o arriva da questi Paesi, vista la possibilità di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2 viene disposta la quarantena per il periodo di dieci giorni.

(2) A prescindere da quanto indicato nel precedente articolo, si considera che la persona arrivi dal Paese presente sulla lista verde qualora era lì residente per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni ed è in grado di dimostrarlo.

(3) Alla persona di cui al primo paragrafo del presente articolo non viene disposta la quarantena se attraversando il confine presenta il test negativo al SARS-CoV-2 (COVID-19) rilasciato nelle ultime 48 ore e eseguito in uno dei Paesi UE o dell'area Schengen o in Slovenia, e più precisamente presso un'organizzazione o un singolo riconosciuti come adeguati e affidabili dall'Istituto per la microbiologia e immunologia e dal Laboratorio Nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione, oltre che indicati nella lista pubblicata sul sito web del Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione;

(4) A prescindere dal primo paragrafo del presente articolo l'ingresso nella Repubblica di Slovenia senza l'obbligo di quarantena e senza la presentazione del test negativo al SARS-CoV-2 (COVID-19) di cui al precedente paragrafo, è consentito a:

1. lavoratore migrante giornaliero (c.d. lavoratore transfrontaliero) con rapporto di lavoro in uno degli Stati EU o altri stati Schengen, presentando documento o dichiarazione sottoscritta che giustificano il passaggio del confine in qualità di lavoratore migrante giornaliero;
2. persona che lavora nel settore del trasporto internazionale e al lo può dimostrare al passaggio del confine con il "certificato per i lavoratori del trasporto internazionale" come dall'Allegato 3 della Comunicazione della commissione sull'attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU UE n. 96 del 24/03/2020, pag. 1) o con un altro documento adeguato comprovante che sta svolgendo il trasporto per conto del datore di lavoro;
3. persona che svolge il trasporto delle merci o delle persone nella Repubblica di Slovenia o dalla R. di Slovenia e per il trasporto merci in transito;
4. persona che transita la R. di Slovenia verso un altro stato entro 12 ore dall'ingresso,
5. persona con passaporto diplomatico;
6. membro di una delegazione ufficiale straniera in visita nella Repubblica di Slovenia in base al certificato o all'inviti ufficiale dell'autorità competente, o membro di una delegazione ufficiale della Repubblica di Slovenia al rientro dall'estero;

7. membro dell'autorità di sicurezza straniera (polizia o giustizia) che sta eseguendo compiti ufficiali e lascia la Repubblica di Slovenia non appena possibile, dopo aver finito di svolgere i propri compiti;
8. membro dell'Esercito sloveno, polizia o funzionario dell'autorità statale al rientro dalla missione all'estero, nonché i dipendenti delle autorità statali in viaggio di servizio all'estero;
9. persona che attraversa il confine (quotidianamente o occasionalmente) per motivi scolastici e di studio o per svolgere ricerche scientifiche nella R. di Slovenia o all'estero, presentando una documentazione adeguata, nonché i suoi genitori o accompagnatori che rientrano attraversando il confine entro 24 ore dall'ingresso;
10. persona che attraversa il confine per motivi personali urgenti ed inderogabili o per motivi commerciali urgenti e lo può dimostrare con adeguati documenti e rientra il più presto possibile ma non dopo più di 48 ore dall'ingresso;
11. persona che è stata trasportata in Slovenia con l'ambulanza o veicolo sanitario e all'equipe sanitaria presente nel veicolo;
12. persona che è in grado di dimostrare al passaggio del confine che nella giornata in corso ha fissato un appuntamento per visita medica o intervento nella R. di Slovenia o in uno Stato membro UE o Schengen, e che rientrerà subito dopo la visita medica o l'intervento ossia non appena le condizioni di salute lo permetteranno;
13. le persone che sono proprietari o affittuari di terreni agricoli frontalieri nell'area di confine oppure su entrambi i lati del confine di stato e transitano il confine di stato per svolgere lavori agricoli-forestali;
14. cittadino della R. di Slovenia o cittadino straniero residente nella R. di Slovenia, proprietario di immobile o imbarcazione abitabile nel Paese limitrofo o chi ha diritto, in base al contratto di noleggio o affitto o altro tipo di contratto, all'utilizzo dell'immobile, dell'imbarcazione abitabile o della piazzola nel campeggio nel Paese limitrofo dal quale entra nella R. di Slovenia entro 48 ore dall'uscita, e lo può dimostrare con documenti adeguati;
15. cittadino della R. di Slovenia o cittadino straniero residente nella R. di Slovenia, proprietario o affittuario dei terreni agricoli nel Paese limitrofo, che offre aiuto nella raccolta agricola stagionale e lo può dimostrare con documenti adeguati, se rientra attraversando il confine entro 24 ore dall'uscita dalla R. di Slovenia;
16. persona che arriva nella R. di Slovenia dal Paese membro UE o Schengen che si trova sulla lista arancione.

(5) La persona che richiede l'eccezione di cui al punto 8 del precedente paragrafo, dovrà effettuare il test relativo alla presenza del SARS-CoV-2 (COVID-19) all'ingresso in Slovenia, le condizioni necessarie per l'isolamento prima dei risultati del test sono sostenute dal datore di lavoro.

(6) Le eccezioni di cui ai punti 10., 13. e 14., quarto paragrafo del presente articolo, si applicano anche ai familiari stretti (coniuge, convivente, partner da unione partenariale contratta e non contratta e divorziato e partner che, in base a decreto giudiziario, ha l'obbligo di sostenere gli alimenti, e i relativi genitori, figli legittimi e illegittimi, figli adottati e bambini che, con relativo decreto dell'organo competente, sono stati affidati alla famiglia ai fini di adozione) qualora in viaggio con la persona.

(7) Alla persona di cui al primo paragrafo del presente articolo che non è residente nella Repubblica di Slovenia, la quarantena viene disposta all'indirizzo effettivo dove soggiorerà. Le spese sorte durante la quarantena sono a carico della persona. Qualora il cittadino straniero senza residenza nella RS non possa dimostrare un indirizzo di residenza dove trascorrere il periodo di quarantena, gli sarà negato l'ingresso nella R. di Slovenia, se non sono disponibili adeguati alloggi per eseguire la quarantena.

(8) Alla persona di cui al primo paragrafo del presente articolo che intende lavorare in Slovenia, la quarantena viene disposta all'indirizzo indicato nel certificato rilasciato dal datore di lavoro e presentato al ingresso in Slovenia, inviato dal datore di lavoro prima del passaggio del confine. Il datore di lavoro dovrà garantire le condizioni adeguate durante il periodo di quarantena, già stabilite nella disposizione di quarantena, nonché l'alimentazione e la sicurezza durante il periodo di quarantena, tutto in conformità a quanto stabilito nelle raccomandazioni del NIJZ.

(9) Seguendo le istruzioni rilasciate dal reparto epidemiologico del NIJZ, ai valichi di frontiera e ai punti di controllo i servizi medici possono verificare le condizioni di salute delle persone che attraversano il confine.

(10) Le persone che entrano nella R. di Slovenia, tranne i cittadini sloveni e i cittadini stranieri con residenza nella R. di Slovenia, dovranno essere informati sul contenuto delle istruzioni rilasciate dal NIJZ relative all'attuazione delle misure prese per impedire la diffusione del COVID-19.

(11) Ai fini della predisposizione del decreto sulla quarantena, la polizia prende nota dei dati della persona di cui al primo comma del presente articolo all'ingresso nella Repubblica di Slovenia (nome e cognome, data di nascita, indirizzo della residenza permanente o temporanea ovvero del luogo nella Repubblica di Slovenia dove alloggerà, possibilmente anche l'indirizzo elettronico se il decreto sulla quarantena venisse consegnato alla persona per via elettronica), fornendoli alla persona incaricata dal ministro competente per la salute, la quale provvederà al rilascio e alla restituzione del decreto sulla quarantena al valico di confine o al punto di controllo. L'agente di polizia al valico di confine notificherà il decreto alla persona consentendole di entrare nello Stato a notifica avvenuta.

(12) Se la persona per la quale si dispone la quarantena si trovasse all'interno della Repubblica di Slovenia, l'agente di polizia, ai fini della predisposizione del decreto sulla quarantena, raccoglie i dati alla persona (nome e cognome, data di nascita, indirizzo della residenza permanente o temporanea ovvero del luogo nella

Repubblica di Slovenia dove alloggerà, possibilmente anche l'indirizzo elettronico se il decreto sulla quarantena venisse consegnato alla persona per via elettronica) all'interno della Repubblica di Slovenia, fornendoli alla persona incaricata dal ministro competente per la salute, la quale provvederà al rilascio e alla restituzione del decreto sulla quarantena all'unità di polizia alla quale appartiene l'agente che aveva raccolto i dati di cui al presente comma. Spetta poi all'agente notificare il decreto alla persona.

(13) Quando il Ministero della salute, dopo aver effettuato la procedura epidemiologica, rilascia la decisione di quarantena, la invia alla polizia che procede con la notifica.

(14) La persona alla quale è stata disposta la quarantena, nel periodo di quarantena può effettuare il test per il SARS-CoV-2 (COVID-19). Qualora il test risulta negativo, l'autorità competente revoca la quarantena.

## 5. **QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO SLOVENO RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E ALL'ASSEMBRAMENTO?**

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R. di Slovenia n. 147 del 19.10.2020, a partire dalle 00:01 del 21/10/2020 è stato disposto il **divieto di movimento delle persone fra le 21:00 e le 06:00**, salvo se si tratta di:

1. rimuovere pericoli immediati per la salute, la vita e il patrimonio,
2. recarsi e rientrare sul e dal posto di lavoro e attuare mansioni lavorative urgenti,
3. accedere e offrire servizi per i casi d'urgenza.

Sono inoltre stati **vietati gli assembramenti con più di sei persone**, e tutte le manifestazioni, raduni, matrimoni e riti religiosi. L'assembramento fino a sei persone è consentito solamente se è possibile assicurare la distanza minima di sicurezza conformemente alle istruzioni dell'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica, pubblicate nel proprio sito web.

**Il transito fra tutte le regioni è stato vietato, tranne per le seguenti eccezioni:**

1. recarsi e rientrare sul e dal posto di lavoro e attuare mansioni lavorative,
2. svolgimento delle attività economiche, agricole e forestali,
3. rimuovere pericoli immediati per la salute, la vita e il patrimonio,
4. assistere le persone che necessitano di essere sostenute ovvero per assistere e curare i familiari,
5. accedere alle farmacie, ai servizi medici e sanitari e alle cure termali,
6. accedere alle Rappresentanze diplomatico-consolari straniere,
7. accedere ai servizi per i casi d'urgenza,
8. accedere ad attuare mansioni connesse con l'attività degli organi di giustizia e amministrativi e di contrasto,
9. accedere ai servizi per persone disabili,
10. attuazione di lavori di manutenzione o stagionali su edifici o terreni privati per i membri dello stesso nucleo familiare.

Le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai 4.000 euro.

**Il divieto di transito tra le regioni non si applica ai trasportatori e agli stranieri in transito verso altri Paesi.**

**6. QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO SLOVENO PER LE REGIONI ROSSE?**

Il Governo sloveno ha adottato nuovi provvedimenti per far fronte alla recrudescenza delle infezioni da Covid19. A partire dal 16/10/2020 nelle regioni statistiche della Slovenia dichiarate “regioni rosse” (il numero dei contagi supera 140 su 100.000 abitanti nella media degli ultimi 14 giorni), è stato disposto:

- l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto;
- il divieto di assembramento di più di 10 persone, ridotto a **6** con il successivo decreto del 19/10/2020 (v. Domanda 5);
- la chiusura delle palestre e dei locali di ristorazione; questi saranno funzionanti nelle strutture alberghiere con il solo servizio al tavolo e limitatamente agli orari tra le 6:00 e le 22:30;
- procedure più stringenti per parrucchieri ed estetisti (tra le quali la presenza di un solo cliente nel locale);
- a partire dal 19/10/2020 l'attività nelle scuole elementari dalla quinta classe in poi, nelle scuole medie secondarie e nelle università si svolgerà da remoto (il provvedimento resterà in vigore almeno per due settimane);
- il divieto di spostamento verso e dalle regioni rosse, con le seguenti eccezioni:
  1. recarsi e rientrare sul e dal posto di lavoro e attuare mansioni lavorative,
  2. svolgimento delle attività economiche, agricole e forestali,
  3. rimuovere pericoli immediati per la salute, la vita e il patrimonio,
  4. assistere le persone che necessitano di essere sostenute ovvero per assistere e curare i familiari,
  5. accedere alle farmacie, ai servizi medici e sanitari.
  6. accedere alle Rappresentanze diplomatico-consolari straniere,
  7. accedere ai servizi per i casi d'emergenza,
  8. accedere ad attuare mansioni connesse con l'attività degli organi di giustizia e amministrativi e di contrasto,
  9. accedere ai servizi per persone disabili,

10. I 'attuazione di lavori di manutenzione o stagionali su edifici o terreni privati,

11. fruire capacita' turistiche la cui prenotazione e' stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tra le regioni rosse non rientrano le tre regioni vicine all'Italia.

Nel sito del Governo sloveno alla seguente pagina si trova una cartina della Slovenia che indica il "colore" delle regioni <https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/>

L'elenco delle regioni (e dei principali Comuni) con l'indicazione di regione rossa o arancione si trova nel sito del Governo sloveno nella pagina seguente:

<https://www.gov.si/zbirke/seznami/ukrepi-po-regijah-za-zajezitev-sirjenja-covid-19/>

### **7. MI POSSONO FERMARE PER CONTROLLI RELATIVI AL CORONAVIRUS ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE SLOVENO E METTERMI IN QUARANTENA, SOLO PERCHE' SONO CITTADINO ITALIANO?**

No. Tuttavia, dalle ore 00:01 del 21/10/2020 in Slovenia è in vigore il coprifuoco dalle 21:00 alle 06:00. Multa prevista: da euro 400 a euro 4.000 (si veda domanda 5)

Sono inoltre vietati gli spostamenti tra le regioni della Slovenia. Il divieto di transito tra le regioni non si applica ai trasportatori e agli stranieri in transito verso altri Paesi.

### **8. DOVE POSSO ATTRAVERSARE IL CONFINE TRA LA SLOVENIA E L'ITALIA?**

I cittadini italiani e sloveni possono passare il confine attraverso tutti i valichi. I cittadini di altri Paesi che hanno diritto all'accesso in Slovenia possono passare il confine solo attraverso i 4 valichi principali

AREA	VALICO DI CONFINE	AUTOSTRADA
GORIZIA / NOVA GORICA	SANT'ANDREA / VRTOJBA	SI'
TRIESTE / CAPODISTRIA	RABUIESE / ŠKOFIJE	SI'
BASOVIZZA / KOZINA (solo dalle ore 0500 alle ore 2300)	PESE / KRVAVI POTOK	NO
OPICINA / SEZANA	FERNETTI / FERNETIČI	SI'

ATTENZIONE: per circolare sulle autostrade slovene bisogna avere incollato sul parabrezza la "vignetta" (bollino autostradale di pagamento del pedaggio).

### **9. QUALI VALICHI DI CONFINE SI POSSONO ATTRAVERSARE A PIEDI?**

I cittadini italiani e sloveni possono attraversare a piedi tutti i valichi abilitati.

### **10. PER ENTRARE IN SLOVENIA DEVO AVERE L'AUTODICHIARAZIONE?**

No. In Slovenia l'autodichiarazione non ha alcun valore.

**11. COSA DEVO FARE SE SONO IN SLOVENIA E MOSTRO SINTOMI DI INFLUENZA E/O CORONAVIRUS?**

NON mi reco da solo al pronto soccorso, senza autorizzazione.

Gli stranieri che non hanno un medico in Slovenia possono chiamare il medico di turno nell'ambulatorio più vicino al luogo in cui si trovano (**Zdravstveni dom "città"**; cercare *klic v sili* oppure *nujna medicinska pomoč*).

Ogni ambulatorio con medico di turno dovrebbe assicurare una persona che parla inglese. Se i sintomi descritti sono riconducibili al COVID -19 verrà indicato il numero di telefono dell'ambulatorio COVID-19 di zona.

**Ambulatorio di turno a Lubiana:**

Ambulatorio Lubiana Centro (ha anche l'ambulatorio COVID 19, dove si eseguono i tamponi: per prenotare chiamare il numero: 00386 (0)31 619 359)

**Zdravstveni dom Center – Metelkova** <https://www.zd-lj.si/en/>

**12. DOVE TROVO INFORMAZIONI IN LINGUA ITALIANA SUL CORONAVIRUS IN SLOVENIA, SE MI TROVO E/O SONO BLOCCATO SUL TERRITORIO SLOVENO O VIVO IN SLOVENIA?**

<https://www.gov.si/it/argomenti/coronavirus/>

**13. I COLLEGAMENTI IN TRENO E AUTOBUS TRA ITALIA E SLOVENIA SONO ATTIVI?**

Si.

**14. CON QUALI MEZZI DI TRASPORTO POSSO RIENTRARE IN ITALIA DALLA SLOVENIA?**

**AUTOMOBILE:** l'ingresso in Italia è libero. Le auto private e i taxi possono circolare.

**AUTOBUS E TRENI:** I trasporti interni ed internazionali verso l'Italia sono attivi ma, viste le riduzioni delle corse di alcuni vettori, si consiglia di verificare orari e sussistenza della corsa prescelta prima di presentarsi in stazione.

**TRASPORTI AEREI:** Al momento, i principali aeroporti sloveni sono attivi, ma non tutti i collegamenti sono stati riattivati. Non ci sono collegamenti diretti con l'Italia.

**ATTENZIONE:** La normativa in vigore prevede adempimenti specifici e/o obbligo di quarantena per persone provenienti da diversi Paesi esteri. Per maggiori

informazioni vedasi il sito “Viaggiare Sicuri” <http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

#### **15. QUALI SONO LE PRINCIPALI REGOLE ITALIANE PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO?**

Il sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riporta le informazioni più aggiornate riguardo la normativa relativa agli spostamenti da e per l'estero, nonché la lista aggiornata di Paesi per cui è necessaria la quarantena. Il link diretto al sito è <http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

#### **16. CEN – ATTESTAZIONI CAMERALI SU DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE DI SUSSISTENZA CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER EMERGENZA COVID-19**

È stata emanata dal MiSE la [Circolare](#) che consente alle CCIAA di rilasciare, su richiesta della singola impresa interessata che sia parte contraente di un contratto di vendita/fornitura con controparte estera, una [dichiarazione](#) in lingua inglese sulle restrizioni imposte da provvedimenti normativi in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale [dichiarazione](#) potrà costituire un utile supporto alle imprese chiamate a giustificare l'impossibilità di assolvere ad obblighi contrattuali già assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale (c. d. forza maggiore), in modo da non subire la risoluzione dei contratti, con il conseguente pagamento di penali.

Come noto, le clausole presenti in molti contratti di fornitura/vendita internazionale richiedono la produzione di tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni. Tuttavia la situazione potrebbe presentare profili di maggiore complessità, potendosi verificare, in caso di controversia, un diverso apprezzamento del valore giuridico della dichiarazione stessa a seconda della legge applicabile e dell'organo/collegio competente nella valutazione della fattispecie.

#### **17. MODALITA' DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI PER L'ESTERO**

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 e a seguito delle misure introdotte dal Governo italiano per la limitazione della circolazione delle persone, le Camere di Commercio emetteranno i certificati di origine e i documenti per l'estero in modalità telematica, con stampa diretta nelle sedi aziendali dei soggetti richiedenti. I documenti prodotti in tale forma mantengono lo stesso layout, aspetto e validità di quelli emessi manualmente e soddisfano gli standard stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

L'utilizzo di tale procedura, già prevista dallo scorso dicembre, sarà estesa a tutte le imprese esportatrici per assolvere alle misure precauzionali in vigore.

#### **18. PORTALE ONLINE DEDICATO ALLE IMPRESE PER PRESENTARE OFFERTE DI PRODOTTI/SERVIZI**

Su richiesta dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, si informa che è stato realizzato un portale online dedicato alle imprese nazionali e internazionali interessate a fornire prodotti e/o servizi utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Regstrandosi al sito Internet <https://registrationcovid.invitalia.it> (la pagina è disponibile in lingua inglese ed esiste un help desk per il supporto tecnico), le imprese potranno accedere a un'area riservata per:

- a. visualizzare i fabbisogni;
- b. presentare le proprie offerte di prodotti/servizi – in base ai fabbisogni;
- c. finalizzare gli ordini di acquisto;
- d. aggiornare le proprie informazioni anagrafiche.

La registrazione al sito è fondamentale per accreditarsi come fornitori ufficiali per le richieste di approvvigionamento di materiale medico-sanitario e/o altri servizi necessari.

#### **19. QUALI NUMERI POSSO CHIAMARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI?**

L'Ambasciata d'Italia è reperibile in orario di ufficio ai numeri +386 1 4262194; +386 1 4262320 e +386 1 4258659. Al di fuori degli orari di ufficio resta attivo il cellulare per le emergenze: +386 41 736 773. In alternativa è possibile inviare una mail a [consolare.lubiana@esteri.it](mailto:consolare.lubiana@esteri.it)

Il Consolato Generale a Capodistria è reperibile in orario di Ufficio al n. 00386 5 6273747, e, per emergenze, al +386 41 707565. In alternativa è possibile inviare una mail a [consgen.capodistria@esteri.it](mailto:consgen.capodistria@esteri.it)

#### **20. FINO A QUANDO E' STATA PROROGATA LA VALIDITA' DELLE PATENTI ITALIANE SCADUTE NEL 2020?**

Le patenti rilasciate in Italia:

- con data di scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/05/2020 fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla scadenza per la sola circolazione negli altri Paesi UE, mentre per il solo territorio italiano mantengono la loro validità fino al 31/12/2020 (ai sensi del d.l. 18/2020);

- con data di scadenza compresa tra il 01/06/2020 e il 31/08/2020 saranno prorogate di sette mesi dalla data di scadenza (ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2020/698);

- con data di scadenza il 31/01/2020 oppure compresa tra il 01/09/2020 e il 30/12/2020 mantengono la loro validità per il solo territorio italiano fino al 31/12/2020.

[Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22916 del 27.08.2020](#)

[Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22997 del 28.08.2020](#)